

STATUTO
A.S.D. PALLAVOLO GONZAGA GIOVANI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita in Milano, in Via Vitruvio 41, l'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. del codice civile, dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 e ss.mm.ii. , denominata

“Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Gonzaga Giovani”
in breve “ASD Pallavolo Gonzaga Giovani”.

L'Associazione potrà modificare l'indirizzo della sede nello stesso comune ovvero costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - SCOPO

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha quali finalità, l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in tutte le discipline riconosciute dal CONI con particolare riferimento allo sport della pallavolo e discipline connesse mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere le discipline sportive.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dell'attività sportiva. Il sodalizio è, altresì, tenuto allo svolgimento di attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva dilettantistica della pallavolo. Inoltre, l'Associazione, potrà organizzare eventi, raduni e quanto altro necessario a garantire l'attività motoria dei propri soci e la loro partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Nella propria sede o impianto, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

4. L'Associazione potrà svolgere ogni ulteriore attività che abbia carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- stipulare accordi di tipo promo-pubblicitario ricevendone i corrispettivi;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario strettamente connesse e relative agli scopi associativi, sempre nei limiti imposti dalla legge.

5. L'Associazione ha, altresì, lo scopo di formare gli atleti alla lealtà, al rispetto della vita, al rifiuto di ogni forma di violenza e a tutte le altre virtù che l'impegno sportivo richiede. L'Associazione è aperta alla collaborazione delle famiglie degli atleti per una integrazione nell'opera educativa. L'attività agonistica è considerata di pari importanza rispetto alla formazione dell'atleta, che deve inserirsi positivamente nella società.

6. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dalla pari elettività alle cariche associative; l'Associazione si deve avvalere, prevalentemente, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti ma può assumere lavoratori e collaboratori in ossequio alle disposizioni giuslavoristiche vigenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti.

7. Tutta l'attività dell'Associazione deve rientrare nell'impostazione educativa caratteristica dell'Istituto Gonzaga di Milano, in piena armonia con gli indirizzi istituzionali e con le finalità dello stesso, e, ove necessario, con l'approvazione dell'Istituto Gonzaga stesso.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e di ogni altro Organismo di affiliazione riconosciuto dal CONI cui intenderà aderire; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FIPAV o del Coni o degli altri Organismi di affiliazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

9. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della FIPAV e/o degli Organismi di affiliazione a cui aderirà, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

10. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati nell'ambito delle assemblee di settore federali.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata: la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale provvederà anche a nominare il liquidatore.

ARTICOLO 4 - SOCI E DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia sportive sia ricreative svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta, deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, del CONI e degli Organismi di affiliazione e dei loro organi.

2. È perseguita l'uniformità e l'effettività del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità dello stesso così come ogni limite operativo che possa pregiudicare i diritti che ne derivano.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e sottoscrivere il Codice Etico.

4. La validità della qualità di socio è conseguita successivamente all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Direttore pro tempore dell'Istituto Gonzaga, della domanda di ammissione ed all'avvenuto pagamento della prevista quota associativa. La determinazione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne esercita le veci. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte o non è rivalutabile.

7. I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari:

- i soci fondatori rappresentano quei soggetti che hanno provveduto a sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Associazione e che hanno, altresì, contribuito a dotare l'Associazione del patrimonio iniziale;
- i soci ordinari sono i soggetti che, riconoscendosi negli obiettivi e nelle finalità dell'Associazione, richiedono l'adesione impegnandosi a rispettare lo Statuto, il Codice Etico e quant'altro previsto dall'art. 2;

- i soci sostenitori sono coloro che contribuiscono al sostenimento dell'Associazione con l'apporto di donazioni o contributi volontari ulteriori rispetto alla quota associativa, di concerto con il Consiglio Direttivo;
- i soci onorari sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo, avendo acquisito benemeritenze, nonché eventualmente coloro che, anche su indicazione del Direttore pro tempore dell'Istituto stesso, in passato hanno ricoperto particolari cariche nell'Istituto Gonzaga.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alla vita associativa, alle assemblee sociali nonché godono dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni al raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è, altresì, riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. Sono doveri del socio:
 - a) il versamento delle quote associative e/o dei contributi annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - b) il rispetto delle norme dell'Associazione, del C.O.N.I., del C.I.O. e degli Organismi di affiliazione,.

ARTICOLO 6 – RECESSO, MOROSITA' ED ESCLUSIONE DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. recesso dall'Associazione mediante comunicazione inviata almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno;
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi successivi alla scadenza del versamento della quota associativa;
- c. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, anche sentito il parere del Direttore pro tempore dell'Istituto Gonzaga, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti della FIPAV o di altri Organismi di affiliazione a cui l'Associazione aderisce, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La delibera deve essere comunicata allo stesso socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica segnalata dal socio per le comunicazioni associative. Avverso la delibera di esclusione, il socio può ricorrere all'assemblea nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione; il ricorso verrà trattato alla prima assemblea utile.

ARTICOLO 7 – TESSERATI

1. I tesserati alla FIPAV o ad altri Organismi di affiliazione sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici;
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici e istruttori federali;
- f) altri tesserati alla FIPAV o ad altri Enti di Promozione Sportiva.

2. L'Associazione, a seguito dell'affiliazione alla FIPAV o ad altri Enti di Promozione Sportiva, deve garantire ai propri tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport della pallavolo.

3. I tesserati dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale così come stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Con l'atto di tesseramento, i tesserati instaurano un rapporto associativo con l'Associazione e, nei casi ammessi, con la FIPAV, ferma restando l'automatica applicazione di eventuali modifiche o integrazioni delle normative rilevanti in materia.

5. I tesserati hanno diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla FIPAV o dagli altri Organismi di affiliazione.

6. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla FIPAV e dall'Organismo di affiliazione anche internazionale di appartenenza.

7. Per il tesseramento dei minori si applica quanto previsto dall'art. 16 del D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 ovvero da altre disposizioni normative applicabili.

ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) Il Direttore Generale;
- g) il Direttore tecnico e/o il Comitato tecnico;
- h) Il Direttore Sportivo.

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie. Quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea è disposta dal Consiglio Direttivo, spontaneamente o su richiesta della metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, i quali provvederanno anche ad indicare le materie da trattare.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci, anche mediante partecipazione da remoto in video conferenza.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento del primo; in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, le funzioni di Presidente dell'assemblea verranno espletate da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario della riunione e, se necessario, due scrutatori. Nelle assemblee elettive, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle cariche associative.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee dell'Associazione con diritto di voto tutti i soci maggiorenni: i soci fondatori, ordinari e sostenitori, ai fini della partecipazione all'assemblea, dovranno essere in regola col pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibererà e comunicherà, prima dell'assemblea, l'elenco dei soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina delle cariche sociali, sulla approvazione dei regolamenti alla stessa sottoposti e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che siano legittimamente presentati al suo esame ai sensi del precedente art. 9.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria avverrà minimo quindici giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo e delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibereranno a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 e dall'art.28.

4. In ossequio al principio del voto singolo, ogni socio ha diritto ad un voto.

5. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero di componenti, determinato di volta in volta dall'assemblea dei soci, variabile da tre a undici, comprensivo dei membri di diritto.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

Il Direttore pro tempore dell'Istituto Gonzaga è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni, della FIPAV e da altri Organismi di affiliazione e non siano stati assoggettati

da parte del Coni o di una qualsiasi degli altri Organismi di affiliazione ad esso aderente a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatta eccezione esclusivamente per il rimborso spese documentate.

4. È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche ai sensi di legge.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore pro tempore dell'Istituto Gonzaga.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 15 - DIMISSIONI E DECADENZA DEI MEMBRI

1. Qualora, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo che non superino la metà dei membri totali, i rimanenti potranno, alternativamente:

a) provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo mediante cooptazione di uno o più nuovi componenti. I consiglieri così nominati dovranno essere confermati in occasione della prima assemblea utile;

b) continuare ad operare senza sostituzione dei membri uscenti, rimettendo la decisione sull'eventuale integrazione del Consiglio Direttivo alla prima assemblea utile.

2. Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. Al verificarsi di tale circostanza dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dai residui membri che non hanno provocato la decadenza del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte provvisoriamente dal Vice Presidente che provvederà a convocare, senza indugio, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV, oltre ad altri Organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata, unitamente a copia del verbale.

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o il Direttore pro tempore dell'Istituto Gonzaga lo ritengano necessario, ovvero quando lo richiedano almeno la metà dei membri.

2. La convocazione dovrà essere inviata dal Presidente o dal Direttore pro tempore dell'Istituto Gonzaga, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, da trasmettersi almeno quattro giorni prima della data della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo nonché all'ammontare della quota associativa e/o del contributo annuale.

3. In caso di speciale urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato inviando la relativa convocazione un giorno prima della data della riunione.

4. In ogni caso, il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito, anche in assenza di convocazione, qualora tutti i componenti risultino presenti, ovvero abbiano dichiarato in forma scritta di essere a conoscenza della celebrazione della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti in discussione.

ARTICOLO 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e decisionale e risponde all'assemblea del buon andamento morale, finanziario e sportivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- b) determina l'entità delle quote associative annuali e quelle di partecipazione alle attività associative, comprese quelle relative ai tesserati;
- c) nomina e revoca il Presidente ed il Vice Presidente sentito il parere del Direttore pro tempore dell'Istituto Gonzaga;
- d) nomina il Segretario, il Direttore Generale, il Direttore tecnico e/o il Comitato tecnico, il Direttore sportivo nonché incarica eventuali consulenti;
- c) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) convoca l'assemblea;
- e) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- f) adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) approva, su proposta del Direttore Generale, del Direttore tecnico e/o Comitato tecnico, del Direttore sportivo, i progetti sportivi;
- g) in generale, attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo, fermo restando che lo stesso è sempre competente in ogni materia gestionale, può delegare al Presidente, al Vice Presidente e/o a determinati componenti una o più delle proprie attribuzioni.

Nell'ambito delle sue attività deliberative, il Consiglio Direttivo non può approvare alcuna spesa se per la stessa non vi è copertura di bilancio. Nel caso in cui la spesa venga deliberata senza la preventiva copertura, i soli Consiglieri che hanno espresso voto favorevole alla delibera sono responsabili per tutte le obbligazioni inerenti alla stessa.

Nei verbali va sempre dato conto dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE

Il Presidente, nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente ha, inoltre, il potere di agire o resistere in giudizio a nome e per conto della Associazione avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e arbitrale conferendo procura a difensori, comprensiva del potere di transigere e conciliare.

Solo nei casi di comprovata urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale li sottopone per la ratifica alla prima riunione utile; nel caso in cui il Consiglio Direttivo decidesse di non provvedere alla ratifica, il Presidente, anche se dimissionario, rimane responsabile di tutte le obbligazioni derivanti dai provvedimenti adottati.

Il Presidente, con cadenza periodica, aggiorna e tiene informato il Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione e sui fatti di gestione principali. Il Presidente è tenuto a fornire tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni informazione o documento relativo alla vita associativa, di cui il Consiglio Direttivo dovesse fare richiesta.

La carica di Presidente è onorifica. Questi potrà avere diritto solamente al rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione ovvero sostenute esclusivamente per l'espletamento della carica. Il rimborso potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, solo a fronte della presentazione, da parte del Presidente, di esaustiva documentazione a giustificazione della spesa affrontata.

Il Presidente, almeno con cadenza annuale, convoca e presiede riunioni di atleti e atlete, nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e/o del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il

Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV o agli altri Organismi di affiliazione, laddove necessario, per il costante aggiornamento degli atti federali.

ARTICOLO 19 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed ha le competenze che gli vengono specificamente delegate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 - SEGRETARIO

Il Segretario, laddove nominato tra i soci, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica, inoltre, della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Se non è nominato il Segretario, dette attività sono attribuite al Presidente dell'Associazione. L'incarico di tesoriere può anche essere affidato a soggetto terzo rispetto all'associazione.

ARTICOLO 21 - DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE TECNICO E/O COMITATO TECNICO, DIRETTORE SPORTIVO

Il Consiglio Direttivo può, se lo ritiene opportuno, nominare una o più figure con la funzione di Direttore generale, Direttore tecnico e/o Comitato tecnico e Direttore sportivo, aventi funzione consultiva e di programmazione in materia sportiva, stabilendone la durata e determinandone l'eventuale compenso annuale.

ARTICOLO 22 – ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea, ove lo ritenga opportuno, ovvero ove previsto dalla legge, nomina un organo di controllo monocratico, salvi diversi obblighi di legge, che esercita la vigilanza sull'amministrazione finanziaria dell'Associazione. Tale soggetto deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Allo stesso può essere riconosciuta un'indennità per lo svolgimento della carica.

ARTICOLO 23 - BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare della complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci e delle migliori prassi contabili.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 24 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

ARTICOLO 25 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dagli avanzi di gestione, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dai proventi di attività promo-pubblicitarie, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di enti, dai premi e dai trofei vinti.

ART. 26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'assemblea ordinaria può nominare, tra i soci, il Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri effettivi, tra i quali un Presidente e un membro supplente.

Il Collegio è competente a giudicare inappellabilmente tutte le infrazioni disciplinari commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dell'ammonizione o della sospensione dall'attività associativa e dalla relativa frequentazione dei locali in cui si svolge l'attività associativa, per un periodo non superiore a un anno.

Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo: sulla base di queste e per i motivi indicati all'art. 6 il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'esclusione del socio.

È sempre fatta salva la competenza degli organi di giustizia sportiva federale per tutti gli illeciti di competenza degli stessi.

ARTICOLO 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie interne non disciplinari tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi correlate alla vita associativa saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci della Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed il terzo, che ne assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo tra persone estranee allo stesso. Il Collegio giudica e decide, senza formalità di procedura, sentite le parti e senza possibilità di impugnazione, quale bonario compositore e secondo equità.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, e con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci. La richiesta di convocazione dell'assemblea, avente ad oggetto quanto sopra, dovrà pervenire da almeno tre quarti dei soci.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, che comunque avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive e, comunque, a fini sportivi o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge nonché quelle dello statuto e dei regolamenti della FIPAV a cui l'Associazione è affiliata, del C.O.N.I. e degli altri Organismi di affiliazione a cui intenderà affiliarsi e in subordine le norme del Codice civile.